

## Modifiche alla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

A distanza di circa 10 anni dall'introduzione della normativa dedicata ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali (D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, "*attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*") sono state introdotte alcune novità in materia con il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 ("*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1°, della legge 11 novembre 2011, n. 18*").

La normativa si applica (art. 1 del suddetto D.Lgs. 231/2002 come modificato) ai ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali tra imprese, liberi professionisti e pubbliche amministrazioni<sup>1</sup> che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo.

Le modifiche si applicano alle transazioni commerciali concluse a partire dal **1° gennaio 2013**.

Come per la disciplina precedente **non rientrano** nel campo di applicazione della norma, a prescindere dalla qualifica dei contraenti:

- i debiti oggetto di procedure concorsuali (incluse ora le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito);
- i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

### **Termini di pagamento**

Come nella disciplina previgente gli interessi moratori decorrono automaticamente (dunque senza necessità di mettere in mora il debitore) dal giorno successivo alla scadenza di un termine di:

---

<sup>1</sup> Intese queste ultime come tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti e in generale tutti i soggetti a cui si applica il Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 163/2006

- 60 giorni, se il debitore è un'impresa pubblica tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al D. Lgs. 333/2003 o un ente pubblico che fornisce assistenza sanitaria (art. 4, comma 5°, D.Lgs. 231/2002);
- 30 giorni, in tutti gli altri casi (art. 4, comma 2°, D.Lgs. 231/2002).

Tale termine inizia a decorrere (art. 4, comma 2°, D.Lgs. 231/2002):

- dalla data di ricevimento della fattura o dalla data di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente (eventuali richieste di integrazione, modifica o simili della fattura non influiscono sul decorso del termine);

oppure

- dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura;

oppure

- dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando tale data è successiva a quella di ricezione della fattura;

oppure

- dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento non oltre tale data. La menzionata procedura di accertamento di conformità deve durare al massimo 30 giorni dalla data di consegna della merce o dalla data di prestazione del servizio. Tale limite di 30 giorni è derogabile dalle parti per iscritto, a condizione che risulti dall'eventuale documentazione di gara e che non risulti gravemente iniquo per il creditore (art. 4, comma 6°, D.Lgs. 231/2002).

Se i pagamenti sono concordati in forma rateale e una delle rate non viene pagata, gli interessi e il risarcimento andranno calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti (art. 4, comma 7°, D.Lgs. 231/2002). Ci si chiede in questo caso cosa debba accadere se le parti abbiano pattuito – come spesso avviene – la c.d. decadenza dal beneficio del termine per l'ipotesi del mancato pagamento di una rata, facendo divenire immediatamente esigibile l'intero importo residuo; gli

interessi dovrebbero iniziare a decorrere sull'intero importo a far data dalla scadenza della rata non onorata.

Gli interessi sono calcolati sulla base della somma che avrebbe dovuto essere originariamente pagata, compresi le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento (art. 2, lett. g, D.Lgs. 231/2002).

Il debitore non è tenuto a pagare gli interessi di mora se dimostra che il ritardo del pagamento era inevitabile per una causa a lui non imputabile (art. 3, D.Lgs. 231/2002).

**In alcuni e limitati casi le parti possono concordare delle scadenze differenti:**

- nei rapporti tra imprese e/o professionisti il termine di pagamento può essere superiore a quello di legge. Se però supera i 60 giorni deve essere pattuito espressamente e per iscritto, e non può in ogni caso essere gravemente iniquo per il creditore (art. 4, comma 3°, D.Lgs. 231/2002);
- nei rapporti in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono concordare un termine maggiore di quello di legge, purché non superiore ai 60 giorni. Tale scelta dovrà essere giustificata dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, e dovrà essere pattuita espressamente in forma scritta (art. 4, comma 4°, D.Lgs. 231/2002).

**Saggio degli interessi di mora stabiliti dalla legge (art.5)**

Il saggio di interessi da applicare ai ritardi di pagamento è quello che nel semestre a cui si riferisce il ritardo è stato applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di 8 (e non più 7) punti percentuali. Per il primo semestre del 2013 tale tasso è stato dello 0,75% e, dunque, gli interessi moratori in esame, per il primo semestre 2013, sono stati pari all'**8,75%** (0,75% + 8%).

Per il secondo semestre del 2013 il tasso di riferimento è stato dello 0,5%, pertanto, gli interessi moratori per tale secondo semestre sono stati pari all'**8,5%**.

I suindicati interessi di mora sono calcolati su base giornaliera e non producono, a loro volta, interessi (artt. 2 e 4, D. Lgs. 231/2002).

**Le imprese e i professionisti possono prevedere nei loro contratti un saggio di interessi diverso a patto che:** (i) la controparte non sia una pubblica amministrazione e (ii) il tasso scelto non sia gravemente iniquo per il creditore (così tutelandosi il “fornitore debole” che tratti con un compratore capace di imporre condizioni contrattuali sfavorevoli). In questo caso, a differenza di quanto previsto per la deroga ai termini di pagamento, non sembra essere necessaria la forma scritta (artt. 5 e 7 D.Lgs. 231/2002).

### **Risarcimento delle spese di recupero del credito e dei maggiori danni**

Quando sono dovuti gli interessi di mora il creditore ha diritto automaticamente (dunque senza bisogno di formale costituzione in mora), oltre agli interessi, al risarcimento del danno nella misura forfetaria di Euro 40,00, salva la possibilità di dimostrare di aver subito un danno ancora maggiore (art. 6, comma 5°, D.Lgs. 231/2002).

Il danno da ritardo comprende di norma anche le spese sostenute per il recupero del credito (art. 6, comma 1°, D.Lgs. 231/2002); il patto che esclude tali spese dal risarcimento si presume (salva la possibilità di provare il contrario) iniquo, comportando la sua nullità (art. 7, commi 1° e 4°, D.Lgs. 231/2002).

Per quanto possa essere modesta la somma di Euro 40,00, va sottolineato l’approccio innovativo adottato dal legislatore, che in sostanza ha predeterminato l’ammontare minimo del danno con modalità ed intenti analoghi a quelli con cui si prevedono le penali nei contratti.

Non bisogna dunque lasciarsi fuorviare dalla definizione di importo “*forfettario*” invece che “*minimo*”: di solito, la prima espressione si utilizza proprio per escludere il diritto al c.d. maggior danno, che invece la norma fa espressamente salvo.

## Grave iniquità e nullità delle deroghe contrattuali (art. 7, D.Lgs. 231/2002)

Le clausole che riguardano termini di pagamento, saggio degli interessi e risarcimento dei costi di recupero del credito non possono essere gravemente inique per il creditore, a pena di nullità delle stesse. La nullità comporta l'obbligo di restituire i corrispettivi già pagati e le merci già consegnate. Se le merci sono deperite o non sono per qualunque ragione restituibili, ne è restituito il valore in denaro.

La grave iniquità (e dunque la nullità) è valutata dal giudice anche senza richiesta delle parti e discrezionalmente, tenendo conto di tutte le circostanze del caso tra cui in particolare il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto e l'esistenza di motivi oggettivi per operare delle deroghe.

**Alcune clausole tuttavia sono automaticamente nulle**, senza che il giudice possa esprimere alcuna valutazione:

- Le clausole che escludono gli interessi di mora sono assolutamente vietate, e saranno dichiarate nulle senza possibilità per il debitore di dimostrarne la presunta carenza di iniquità (art.7, comma 3°); si tratta, quindi, di una presunzione assoluta ed inderogabile introdotta dalla legge.
- La clausola che esclude il risarcimento dei costi di recupero del credito non è invece completamente vietata, ma sarà ugualmente dichiarata nulla se il debitore non sarà in grado di dimostrarne la non iniquità (art.4, comma 4°), operandosi dunque un'inversione dell'onere di prova.
- Qualora la parte debitrice sia una pubblica amministrazione sono assolutamente vietati (e, quindi, nulli, senza alcuna valutazione del giudice né possibilità di una diversa conclusione) gli accordi che modificano o predeterminano la data di ricevimento della fattura ai fini del decorso degli interessi (art. 7, comma 5°).

**Tutela degli interessi collettivi** (art. 8, D.Lgs. 231/2002)

La grave iniquità delle condizioni generali di contratto concernenti termini di pagamento, il saggio degli interessi moratori e il risarcimento dei costi di recupero del credito può essere accertata, corretta o eliminata dal giudice anche su impulso delle associazioni di categoria degli imprenditori partecipanti al CNEL, qualora tale esigenza di tutela corrisponda ad interessi collettivi.